

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NECESSARI A RISOLVERE SITUAZIONI DI EMERGENZA O CRITICITÀ**

## Articolo 1

### (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione, le tipologie di intervento ammissibili, le modalità di erogazione, di controllo e monitoraggio dei finanziamenti, da parte del Consorzio BIM, finalizzati alla copertura degli oneri sostenuti per la realizzazione di interventi necessari a risolvere situazioni di emergenza o criticità sulle reti e sugli impianti di erogazione di acqua destinata al consumo umano, di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane.

## Articolo 2

### (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per situazione di emergenza uno stato straordinario che richiede interventi urgenti ed indifferibili, che deriva da fatti contingibili non prevedibili. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di finanziamento si definiscono stati di emergenza quelli che:
  - a. Impediscono, in modo improvviso e non prevedibile, a seguito di fatti contingibili ed urgenti, l'erogazione del servizio pubblico di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue;
  - b. Non consentono, permanentemente, manifestandosi in modo improvviso e non prevedibile, a seguito di fatti contingibili ed urgenti, un adeguato rifornimento idropotabile dal punto di vista quantitativo o qualitativo, in riferimento agli adeguati valori tabellari fissati dalla normativa di settore; le tipologie da considerarsi sono quelle connesse a carenze quantitative della risorsa idrica o ai fenomeni di inquinamento delle fonti di approvvigionamento potabile o a valori dei parametri chimico-fisici più elevati di quelli previsti dalla normativa, derivanti da cause naturali, compresi eventi siccitosi;
  - c. determinano, in modo improvviso e non prevedibile, a seguito di fatti contingibili ed urgenti, pericoli d'inquinamento per l'ambiente: le tipologie da considerarsi sono quelle connesse a risolvere malfunzionamenti degli impianti di trattamento dei reflui idrici conseguenti a fatti contingenti, imprevisti e imprevedibili, non riconducibili alle normali attività gestionali e per i quali sono necessari interventi straordinari non prevedibili al momento della progettazione e della realizzazione degli impianti, a seguito delle mutate condizioni;

2. Ai fini del presente regolamento si intende per situazione di criticità uno stato che richiede interventi programmabili, atti a prevenire l'evolversi di problematiche esistenti, che possono degenerare in possibili future situazioni di emergenza. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di finanziamento si definiscono stati di criticità quelli che:
  - a. Impediscono, anche parzialmente, una regolare ed efficiente erogazione del servizio pubblico di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue; le tipologie da considerarsi sono quelle attinenti la riparazione di rotture di tubazioni, apparecchiature e impianti o loro parti; non sono invece da considerarsi gli interventi di manutenzione ordinaria e/o programmata;
  - b. Non consentono, temporaneamente, un adeguato rifornimento idropotabile dal punto di vista quantitativo o qualitativo, in riferimento agli adeguati valori tabellari fissati dalla normativa di settore; le tipologie da considerarsi sono quelle connesse a carenze quantitative della risorsa idrica o ai fenomeni di inquinamento delle fonti di approvvigionamento potabile o a valori dei parametri chimico-fisici più elevati di quelli previsti dalla normativa;
  - c. Determinano pericoli, anche temporanei, d'inquinamento per l'ambiente: le tipologie da considerarsi sono quelle connesse a risolvere malfunzionamenti degli impianti di trattamento dei reflui idrici, per i quali sono necessari interventi straordinari non riconducibili alla manutenzione ordinaria;
3. Gli interventi da attivarsi devono essere quelli strettamente necessari a ripristinare condizioni tali da consentire l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti.
4. Il soggetto competente all'applicazione del presente Regolamento è il Consorzio Bacino Imbrifero Montano della Valle d'Aosta (Consorzio BIM) – Aosta Piazza Narbonne, 6 - che provvederà a ricevere le richieste di finanziamento, ad eseguire la relativa istruttoria, a determinare l'entità della spesa ammissibile a finanziamento sulla base dei criteri prefissati con il presente documento ed a liquidare il relativo importo.

### Articolo 3

#### (Modalità di gestione del fondo)

1. Al fine di garantire la copertura finanziaria necessaria fino al termine di ciascun anno di riferimento, il 50% del fondo annuale, ammontante a 1.250.000 €, sarà dedicato, sino alla data del 31 dicembre di ogni anno, agli interventi necessari a risolvere le situazioni di emergenza, essendo tali situazioni imprevedibili e potendo presentarsi improvvisamente in ogni momento.

2. Alla fine di ciascun anno di riferimento, se la suddetta somma non sarà completamente impegnata, potrà essere utilizzata per il finanziamento degli interventi atti a risolvere le situazioni di criticità.
3. Nel caso, invece, che il 50% del fondo annuale non sia sufficiente per finanziare tutti gli interventi necessari a risolvere le situazioni di emergenza, si potrà utilizzare il rimanente 50% del fondo annuale, sino ad esaurimento, dando priorità assoluta agli interventi indifferibili.

#### Articolo 4

##### (Procedimento)

1. Il procedimento per la concessione del finanziamento è avviato con la presentazione della scheda di segnalazione.
2. La scheda deve essere presentata al Consorzio BIM.

#### Articolo 5

##### (Destinatari dei finanziamenti)

1. I finanziamenti di cui al presente regolamento possono essere richiesti dalle Autorità di sub-Ato.

#### Articolo 6

##### (Domanda di finanziamento)

1. La segnalazione degli interventi necessari a risolvere le situazioni di emergenza deve essere inoltrata al Consorzio BIM entro 60 giorni dalla data in cui è stata sostenuta la spesa straordinaria.
2. La segnalazione degli interventi necessari a risolvere le situazioni di criticità deve essere inoltrata al Consorzio BIM:
  - a. entro 60 giorni dalla data in cui è stata sostenuta la spesa per le opere già eseguite alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
  - b. Entro il 31 dicembre di ogni anno, per le nuove opere da eseguire;
3. Il Consorzio BIM provvederà nei termini e nei modi stabiliti dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) alla comunicazione dell'avvio del procedimento, della

nomina del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria, al soggetto interessato.

4. Le segnalazioni sono esaminate in ordine cronologico di presentazione.
5. Per gli interventi atti a risolvere situazioni di criticità dovrà essere consegnato uno studio di fattibilità o un progetto preliminare, nonché da un quadro economico riportante:
  - a. gli oneri complessivi per l'esecuzione delle opere oggetto dell'intervento,
  - b. l'eventuale I.V.A., se fiscalmente a carico, con la specificazione delle diverse aliquote da applicare alle singole voci di costo (lavori e forniture);
  - c. gli oneri riferiti alle eventuali analisi ed indagini preliminari alla realizzazione delle opere previste dal progetto;
  - d. gli oneri di progettazione di direzione lavori, di collaudo e di sicurezza.

#### Articolo 7

##### (Istruttoria delle richieste di finanziamento)

1. All'istruttoria delle richieste di finanziamento provvede il Consorzio BIM, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Eventuali integrazioni o chiarimenti riferiti all'istanza presentata dovranno essere richiesti per iscritto, tramite lettera raccomandata, al sub-Ato entro il termine di conclusione dell'istruttoria. La richiesta di integrazioni o chiarimenti deve contenere il termine entro il quale deve essere dato riscontro e comporta l'interruzione del procedimento. Il procedimento riprenderà dalla data di ricevimento della documentazione o informazioni richieste, per il tempo rimanente dalla data di interruzione dello stesso e fino ai 30 giorni previsti per la conclusione del procedimento.
2. Il mancato riscontro nei termini fissati dalla lettera di richiesta di integrazioni o chiarimenti comporterà il respingimento dell'istanza.

#### Articolo 8

##### (Modalità di ammissione a finanziamento e di liquidazione degli interventi atti a risolvere situazioni di emergenza)

1. Ai fini della concessione dei finanziamenti per gli interventi atti a risolvere situazioni di emergenza, la struttura del Consorzio BIM sottopone all'organismo esecutivo del BIM, entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria la proposta di approvazione di finanziamento in cui sono riportate:
  - a. I dati identificativi della domanda pervenuta;
  - b. L'entità dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere oggetto della richiesta di finanziamento;

- c. L'esito dell'istruttoria tecnica, riportata in apposita scheda predisposta dal struttura tecnica di supporto presente presso il Consorzio BIM;
  - d. L'entità dei costi ammissibili al finanziamento.
2. Sulla base della documentazione di cui al comma precedente l'organo esecutivo del Consorzio BIM approva l'entità del finanziamento da concedere.
3. Il finanziamento concesso a ciascun intervento non può superare il 95% della somma ritenuta ammissibile e comunque non può essere superiore a euro 500.000,00.
4. Qualora le richieste di finanziamento risultino superiori alle disponibilità delle somme destinate annualmente agli interventi di emergenza previsti è facoltà dell'organo esecutivo del BIM formulare una graduatoria delle richieste ammissibili, individuandone le priorità, e rinviare la concessione del finanziamento alle annualità successive a quelle a cui la richiesta si riferisce, tenuto conto delle disponibilità degli stanziamenti previsti sugli appositi capitoli dei bilanci pluriennali successivi.
5. Qualora le richieste di finanziamento risultino inferiori alle disponibilità delle somme destinate in una annualità, l'importo residuo viene aggiunto alle disponibilità dell'anno successivo.

## Articolo 9

(Modalità di ammissione a finanziamento e di liquidazione degli interventi atti a risolvere situazioni di criticità)

1. Ai fini della concessione dei finanziamenti per gli interventi atti a risolvere situazioni di criticità, la struttura del Consorzio BIM sottopone all'organismo esecutivo del BIM, entro il 31 marzo di ogni anno la proposta di approvazione di finanziamento in cui sono riportati:
  - a. I dati identificativi della domanda pervenuta;
  - b. L'entità dei costi sostenuti per gli interventi già realizzati;
  - c. L'entità dei costi da sostenere per i nuovi interventi da realizzare;
  - d. La durata dei lavori, per i nuovi interventi;
  - e. L'ordine di priorità di intervento, indicate dalla struttura competente sulla base dell'istruttoria tecnica, riportata in apposita scheda predisposta dal struttura tecnica di supporto presente presso il Consorzio BIM;
  - f. L'entità dei costi ammissibili al finanziamento.

2. Sulla base della documentazione di cui al comma precedente l'organo esecutivo del Consorzio BIM approva il programma dei finanziamenti da concedere.
3. Il finanziamento concesso a ciascun intervento non può superare il 95% della somma ritenuta ammissibile e comunque non può essere superiore a euro 500.000,00.
4. Qualora le richieste di finanziamento risultino superiori alle disponibilità delle somme destinate annualmente agli interventi di emergenza previsti è facoltà dell'organo esecutivo del BIM formulare una graduatoria delle richieste ammissibili, individuandone le priorità, e rinviare la concessione del finanziamento alle annualità successive a quelle a cui la richiesta si riferisce, tenuto conto delle disponibilità degli stanziamenti previsti sugli appositi capitoli dei bilanci pluriennali successivi.
5. Qualora le richieste di finanziamento risultino inferiori alle disponibilità delle somme destinate in una annualità, l'importo residuo viene aggiunto alle disponibilità dell'anno successivo.

#### Articolo 10

(Approvazione e liquidazione del finanziamento degli interventi atti a risolvere situazioni di emergenza)

1. Al termine dell'istruttoria, l'organo esecutivo provvede, con propria deliberazione, all'approvazione della concessione del finanziamento, fissando l'entità e le modalità di liquidazione dello stesso.
2. La liquidazione, disposta dal Direttore avviene previa presentazione di documentazione fiscale attestante la spesa effettivamente sostenuta.

#### Articolo 11

(Approvazione e liquidazione del finanziamento degli interventi atti a risolvere situazioni di criticità)

1. Al termine dell'istruttoria, l'organo esecutivo del Consorzio BIM provvede, con propria deliberazione, all'approvazione del Piano di concessione dei finanziamenti, fissando l'entità e le modalità di liquidazione dello stesso.

2. Il finanziamento concesso a ciascun intervento non può superare il 95% della somma ritenuta ammissibile e comunque non può essere superiore a euro 500.000,00.
3. Non sono ammissibili spese ripetute in annualità diverse relative alla medesima infrastruttura (se trattasi di opera puntuale), al medesimo tratto di infrastruttura oppure alla stessa località (se trattasi di infrastruttura a rete).
4. La liquidazione avviene:
  - a. previa presentazione di documentazione fiscale attestante la spesa effettivamente sostenuta, per gli interventi già eseguiti;
  - b. per stati di avanzamento dei lavori, fino ad un massimo dell'80% della somma dovuta, previa presentazione di documentazione fiscale attestante la spesa effettivamente sostenuta. Un anticipo pari al 10% della somma ammessa a finanziamento viene liquidata alla data di approvazione del Piano di cui al comma 1.
5. Alla liquidazione della somma residua si provvede solo ad avvenuto collaudo delle opere eseguite.
6. L'importo massimo liquidabile, inteso come importo complessivo finale dei lavori, comprensivo di tutti gli oneri tecnici, non può essere superiore a quello finanziato. E' ammesso l'utilizzo dell'eventuale ribasso d'asta per fronteggiare maggiori spese originariamente non previste, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente.
7. Sono esclusi gli interventi per i quali i sub-Ato abbiamo già ottenuto tutto o in parte finanziamenti comunitari, statali o regionali.

## Articolo 12

(Monitoraggio degli interventi atti a risolvere situazioni di criticità)

1. Gli interventi finanziati saranno inseriti nei piani operativi di futura approvazione in appositi elenchi riepilogativi per monitorare l'attuazione del programma pluriennale nel settore dei servizi idrici di cui alla l.r. n. 13/2008.
2. I soggetti attuatori, ai fini della rilevazione dello stato di avanzamento degli interventi finanziati, devono provvedere alla compilazione dell'apposita scheda di monitoraggio allegata al primo piano operativo triennale, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 3586 in data 4 dicembre 2009.

3. Tale scheda di monitoraggio deve essere aggiornata ed inviata al Consorzio BIM, in corrispondenza di due date prefissate: entro il 31 dicembre ed entro il 30 giugno di ogni anno, nonché ad avvenuta ultimazione dell'intervento. Con le medesime scadenze, la predetta scheda di monitoraggio, deve essere inviata anche alla struttura competente dell'Assessorato regionale opere pubbliche difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica e dell'Assessorato regionale territorio e ambiente.
  
4. La mancata compilazione della scheda di monitoraggio comporta la sospensione da parte del Consorzio BIM dell'erogazione del finanziamento.

### Articolo 13

#### (Verifiche e controlli)

1. E' facoltà del BIM disporre controlli e verifiche volte ad accertare la conformità dei lavori di eseguiti e la correttezza delle somme effettivamente sostenute.
  
2. In caso di difformità, fatto salvo che il fatto non costituisca illecito punibile ai sensi delle norme del Codice Civile o del Codice Penale, in relazione alla gravità delle irregolarità accertate, è facoltà dell'organo esecutivo del BIM – su proposta del Direttore - ridurre o revocare il finanziamento concesso.

### Articolo 14

#### (Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dai presenti criteri e modalità valgono le disposizioni previste dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.).